



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 3

Roma, 19 febbraio 2016

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

riunitasi in data 19/022016 c/o la sede della FIHP in Viale Tiziano Roma, composta dagli Avvocati:

Avv. Goffredo Maria BARBANTINI - Presidente

Avv. Gianluca SIMEONI - Componente

Avv. Rocco QUARTUCCIO – Componente

Per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla A.S.D. HOCKEY CLUB SARZANA avverso la decisione del G.U.N. del 10 febbraio u.s. di cui al C.U. n. 53 con il quale veniva comminata la squalifica dell'atleta READ OYOLA JOSE OSVALDO per 4 giornate ed € 450,00 € di ammenda in quanto lo stesso *“colpiva volontariamente ma non violentemente l'avversario con una bastonata”*

Nessuno è presente per la Società ricorrente.



Il ricorso è parzialmente fondato, quantomeno in ordine all'aspetto dosimetrico della sanzione in relazione alla ricostruzione documentale dell'evento che ha scaturito la sanzione disciplinare.

Uniformandosi al proprio costante orientamento questa Corte ritiene che la sanzione comminata all'atleta sia eccessiva, in quanto nel referto arbitrale si evince che l'atleta colpiva sì volontariamente ma non violentemente l'atleta avversario. Lo stesso arbitro conferma il carattere non violento del fallo commesso asserendo che lo stesso atleta vittima del fallo poteva continuare la gara e non necessitava di intervento del servizio sanitario, continuando regolarmente il gioco.

L'effetto evolutivo del ricorso induce la scrivente Corte a valutare per intero la vicenda, soprattutto sotto l'aspetto dosimetrico della pena.

L'entità del fallo, l'assenza di danni al giocatore avversario, il comportamento del READ che, ammettendo il proprio errore si scusava a fine gara, inducono i giudicanti a rideterminare la pena nella misura di 2 giornate di squalifica ed 200,00 € di ammenda.

P.Q.M.

la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso proposto ed in riforma dell'impugnato provvedimento, riduce a 2 le giornate di squalifica e ad 200,00 l'ammenda.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo nella misura di 1/2 visto il parziale accoglimento.
Motivazione contestuale Collegiale.

F.to Avv. Goffredo Maria BARBANTINI - Presidente

F.to Avv. Gianluca SIMEONI - Componente

F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO - Componente